

S P I E G A Z I O N E .

Tutti i patti, e gli accordi fatti fra l'Accomandante, e l'Accomandatario, sieno ridotti in iscritto, o nò, purchè si possan provare, debbono osservarsi. Onde se l'Accomandante ordinerà all'Accomandatario, che debba seco portar l'Accomandita in un luogo determinato, e questi la manderà con altri, in caso che si perda in tutto, o in parte, dovrà l'Accomandatario restituire, oltre il capitale di quella, anche il lucro, che l'Accomandante ricavato ne avrebbe.

Quando poi l'Accomandita giunta a salvamento in detto luogo, patisca ivi alcun danno per colpa, o negligenza dell'Accomandatario; o pure si venda meno, per colpa, o negligenza del corrisponsale dell'Accomandatario, di quello, che in quel luogo valea, tutto il danno emergente, o lucro cessante, che per queste cagioni si proverà sofferto dall'Accomandante, dovrà pagarsi dell'Accomandatario: E quando questi inviasse le robe avute in Accomandita in altro luogo, e non in quello prescrittogli dall'Accomandante, sarà in libertà di questo d'esigere dall'Accomandatario il maggior prezzo, che al tempo della vendita velevano quelle robe, o nel luogo prescrittogli, o nel luogo dove saranno state vendute, e dee incorrere nelle pene dovute a ladro. Salvo tutto quello di rilevante, che in contrario si adducesse dall'Accomandatario, e salvo anche i patti, ed accordi contratti fra loro.

Vedi intorno a questo Cap. il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 21.

Come Fattore debba essere creduto per suo giuramento.

Cap. 277.

SE alcun o alcuni faranno o haveranno fatta comandita ad alcun di nave o navili di denari, o di Robba, sia che il detto comandatario porti, o renda conto di guadagno, o consumamento il detto conto li debba essere ritenuto. Salvo imperò che se quelli, che la